



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO Territorio - Ambiente

SERVIZIO Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE-CH-TE

OGGETTO: D.lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007, art. 45 - S.A.I.D. S.r.l. - Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019.

Codice SGRB: AU-TE-023;

Determinazione emissioni in atmosfera.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”*;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 *(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133)*;
- la legge 07 aprile 2014, n. 56 - *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*;
- La DGR n. 147 del 11/03/2020 – *“Dipartimento Territorio - Ambiente – Approvazione del nuovo assetto organizzativo”*;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la DGR n. 812 del 05/12/2016 con cui sono state approvate le linee guida relative all'autorizzazione unica ambientale e la modulistica unica regionale;
- la Legge Regionale 29 luglio 1998, N. 64 – *“Istituzione dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA)”*;
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - *“Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 11 novembre 1996, n. 574, - *“Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”*
- D.M. 06 luglio 2005 – *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”*.

- Il D.M. 25 febbraio 2016 – *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 – *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.
- la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517 – *“Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, C. 2”*;
- la Legge n. 447/1995 – *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- la Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23 – *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”*.
- il vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria;
- la DGR n. 265 del 27/04/2018 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e approvata la relativa modulistica;
- la DGR n. 599 del 14/09/2019 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per specifiche attività;
- la DGR n. 117 del 04/03/2021 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 3-bis del d.lgs. 152/2006;
- la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. - *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la DGR 668 del 24/09/2015 – *“d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”*.
- La DGR 1045 del 18/12/2018 – *“Approvazione delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue”*;

VISTA l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, presentata in data 08/08/2022 (ns. prot.n. 298284) dalla Ditta SAID Srl per il progetto “Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019” da realizzarsi nel comune di Pineto (TE);

- gli estremi identificativi dell'istanza sono:

Impresa	S.A.I.D. S.r.l.
C.F. e P.IVA	01851630671
Sede legale	Zona Industriale – 64025 Scerne di Pineto (TE);
Stabilimento	Zona Industriale – 64025 Scerne di Pineto (TE);
Dati catastali	Fg. n. 2 particella n. 258 sub. 3-4-5-6
Coord. Geog.	N. 42°38'18.741" E 14°1'6.778"
Legale Rappresentante	Di Giosia Lino
Attività principale	Attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani (R12/R13/R3), oltre all' attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;
- Esaminati i documenti progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.abruzzo.it/content/istanza-paur-modifica-di-un-impianto-di-gestione-rifiuti-pericolosi-e-non-pericolosi-gi%C3%A0-0>

PREMESSO CHE:

- La Ditta SAID S.r.l. nel suo opificio sito in Zona Industriale Scerne, S.n.c. nel Comune di Pineto, svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani (R12/R13/R3), oltre all'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
- La Ditta è in possesso di Autorizzazione alla "Realizzazione e gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006 e L.R.19.12.2007 n. 45, art. 45 giusta Determinazione n. DA21/126 del 04.10.2013".
- Dalla data di rilascio della Determinazione autorizzativa DA21/126 del 04/10/2013, la Ditta ha comunicato alla Regione Abruzzo alcune varianti non sostanziali all'autorizzazione in essere. Il provvedimento è stato aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11.01.2019.
- Nella Istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), presentata ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta richiede l'integrazione di alcune tipologie di rifiuto e l'incremento di capacità massima istantanea e annuale.

TENUTO CONTO della nota del CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale – Giudizio n° 389 del 31.08.2023;

DATO ATTO che con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 08.09.2023 prot. n.0368970 il Servizio Valutazioni Ambientali ha indetto apposita Conferenza dei Servizi per esaminare il progetto presentato dalla SAID Srl di modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato con D.D. n. DA21/126 del 04.10.2013 ed aggiornato con D.D. n. DPC026/06 del 11.01.2019, di cui al procedimento PAUR Rif. Prot. n. 201496 del 10.05.2023 codice pratica 22/0298284;

DATO ATTO CHE:

- È stata presentata, agli Enti interessati, dall' Impresa **S.A.I.D. S.r.l.** la documentazione integrativa richiesta;
- Con nota prot. N. . 43763 del 3/10/23, l'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Teramo, ha trasmesso, acquisito agli atti dello scrivente servizio, il parere tecnico favorevole con prescrizioni, e precisamente:

Emissioni

In riferimento al Q.R.E. (Quadro Riassuntivo delle Emissioni), facendo seguito ai chiarimenti forniti dalla Ditta nel corso della Conferenza dei Servizi del 22/09/23, non sono presenti punti di emissione per la Ditta SAID S.r.l. Gli unici punti sono riferibili ai punti di emissione del laboratorio analisi che si trova all'interno del perimetro aziendale, ma è gestito da altra attività con ragione sociale SAIDLAB S.r.l. Per quanto sopra, le emissioni riconducibili all'impianto oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 208, sono esclusivamente di tipo diffuso derivanti dagli stoccaggi esterni e dalle attività di triturazione dei rifiuti. Si riporta lo schema da allegare all'autorizzazione

Quadro riassuntivo delle emissioni

Provenienza		Portata	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m ³ P a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o m x m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
Punto di emissione	Provenienza- Fase operativa	[m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]										
Mezzi di movimentazione	Fase di carico e di scarico dagli automezzi dei rifiuti	Emissioni diffuse				Polveri			Max 5 mt.		Impianto di abbattimento ad acqua mediante bagnatura manuale dei piazzali	
	Fase di triturazione e pressatura											
	<u>Localizzazione variabile</u>											

In merito a quanto sopra si prescrive di indicare nella planimetria allegata all'autorizzazione le aree ricomprese nel perimetro aziendale da escludere dall'atto autorizzativo mediante adeguata retinatura grafica. L'area di che trattasi dovrà essere adeguatamente perimetrata e segnalata mediante apposita cartellonistica.

- Con nota prot. par 0021784 del 18.09.2023 (prot. regionale n. 0389529 del 25.09.2023), il Comune di Pineto in riferimento all'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ha comunicato quanto segue: "...omissis..." non dovuta in quanto la zona d'intervento non è sottoposta a vincolo paesaggistico ex artt. 142 e 152 del Codice "...omissis...";

RITENUTO di poter autorizzare alle emissioni diffuse in atmosfera l'Impresa S.A.I.D. S.r.l. legale rappresentante protempore Sig. Di Giosia Lino, per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani (R12/R13/R3), oltre all'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in Zona Industriale – 64025 Scerne di Pineto (TE);

VISTO il QRE allegato alla documentazione presentata dall'Impresa S.A.I.D. S.r.l. acquisito agli atti dello scrivente servizio e riportato nel parere ARTA prot. N. 43763 del 03/10/2023;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DETERMINA

- Di adottare l'autorizzazione **alle emissioni diffuse in atmosfera** in favore della **Impresa S.A.I.D. S.r.l.** legale rappresentante protempore il Sig. Di Giosia Lino, per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani (R12/R13/R3), oltre all'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in Zona Industriale – 64025 Scerne di Pineto (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti;
- Di stabilire che l'autorizzazione è concessa con riferimento ai punti di emissione, ai parametri e ai relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento riportati nel Q.R.E. allegato alla documentazione presentata dall'Impresa S.A.I.D. S.r.l. acquisito agli atti dello scrivente servizio e riportato nel parere ARTA prot. N. 43763 del 03/10/2023, nonché a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi;
- Di stabilire inoltre che l'autorizzazione è concessa nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere ArtA prot. N. 43763 del 3/10/23 acquisito agli atti dello scrivente servizio (All. 1);
- Di stabilire**, altresì, l'obbligo per il gestore di
 - adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili: nell'esercizio dell'attività, l'Impresa è tenuta a provvedere alla verifica delle

emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A. e a quanto stabilito negli indirizzi dell'applicazione dell'Art. 272 bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene approvate dal Coordinamento Emissioni giusto comunicato del 10.07.2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Resta comunque impregiudicato, da parte di questa autorità competente, l'attivazione della "procedure per i casi critici" così come individuata dagli indirizzi sopra richiamati e in tal caso, l'obbligo del gestore, all'esecuzione di tutte le fasi dell'indagine.

- 4.2. Comunicare preventivamente (almeno 15 giorni prima) la data di avvio dell'impianto alla Regione Abruzzo DPC 025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di Pineto (TE), all'ARTA Abruzzo Distretto provinciale di Teramo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. Teramo per il tramite del SUAP;
- 4.3. Rispettare quanto previsto dal QRE allegato alla documentazione presentata dall' Impresa **S.A.I.D. S.r.l.** acquisito agli atti dello scrivente servizio e riportato nel parere ARTA prot. N. 43763 del 03/10/2023;
- 4.4. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
- 4.5. Di comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente;
- 4.6. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 4.7. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di Pineto (TE), all'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Teramo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Teramo, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
- 4.8. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.Lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):
 - 4.8.1. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);
 - 4.8.2. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter)
- 4.9. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 4.10. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- 4.11. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;

4.12. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

4.12.1. Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

4.12.2. Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

4.12.3. Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata nell'ambito della procedura di cui all'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'ESTENSORE

Dott. Enrico Avetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Enzo Franco De Vincentiis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dario Ciamponi

Firmato digitalmente